



TABELLA DI CONCORDANZA ATTIVITA' DI CONSULENZA

ARTICOLO 15 del Reg. 1305/2013	AMBITI DECRETO CONSULENZA Decreto ministeriale del 3/2/2016 per l'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura	ARTICOLO 15 del Reg. 2115/2021	NOTE
a) gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I ⁽¹⁾ , del regolamento (UE) n. 1306/2013;	a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I ⁽¹⁾ , del regolamento (UE) n. 1306/2013;	a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;	(1) titolo VI, capo I riguarda l'ambito di applicazione della condizionalità
g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.	g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;		
d) i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque ⁽²⁾ ;	d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE ⁽²⁾ ;	b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE ⁽³⁾ , la direttiva 2000/60/CE ⁽⁴⁾ , l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ , la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ , la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽⁷⁾ il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ ;	(2) l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (3) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. (4) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) (5) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).



TABELLA DI CONCORDANZA ATTIVITA' DI CONSULENZA

			(6) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1). (7) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1). (8) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4). (9) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁰⁾ e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4,	b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁰⁾ e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;	c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»;	(10) titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 riguarda il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (11) l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 vedere nota 5.



TABELLA DI CONCORDANZA ATTIVITA' DI CONSULENZA

paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;			
e) i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽¹¹⁾ , in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;	e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽¹¹⁾ , in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;		
	i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;	d) la prevenzione e la gestione del rischio;	
c) le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;	c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;	e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3;	
	h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;		
		f) le tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle zone rurali di cui all'articolo 114, lettera b);	



TABELLA DI CONCORDANZA ATTIVITA' DI CONSULENZA

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.	k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013⁽¹²⁾;	g) gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l'utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno: i) un bilancio dei principali nutrienti nel suolo; ii) i requisiti legali relativi ai nutrienti; iii) dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili; iv) i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;	(12) l'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013 riguarda l'informazione nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità e della protezione delle risorse idriche
	j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾;		(13) l'art. 28, paragrafo 3 riguarda i pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. (14) l'art. 29, paragrafo 2 riguarda il sostegno concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori sulla condizionalità.
	l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;		
	m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.		
f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;	f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;	h) le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.	